

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 36
del 14/03/2017

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 29/2014 del 02/4/2014, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico del Sig. Canova Antonino C.F. CNVNNN68B13C351P, nato a Catania il 13/2/1968 e residente a San Giovanni La Punta (CT) Via Savona n° 11, nella sua qualità di trasgressore, per aver esercitato il commercio su aree pubbliche, per la vendita di piante, senza la prescritta autorizzazione, violando art. 20 comma 1 della legge Regionale n° 18 del 01/3/1995 e Legge Regionale n° 28 del 22/12/1999;

L'infrazione è stata accertata alle ore 10,30 del 02/04/2014 in questo Viale Marco Polo;

Constatata la regolarità della contestazione avvenuta in data 02/4/2014;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA

Al suddetto di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 308,00 più Euro 7,20 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. Di € 315,20;


INGIUNGE

Allo stesso di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.


San Giovanni La Punta, li 14 MAR. 2017 .-

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.


ISP.



Il Dirigente P.M.



MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.